

**COMUNE DI CASALETTO SPARTANO
PROVINCIA DI SALERNO**



**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Allegato alla delibera di C.C. n. 37 del 21.10.2014

Articolo 1	Oggetto e finalità
Articolo 2	Uso e classificazione impianti
Articolo 3	Tipologia gestione
Articolo 4	Quadro delle competenze
Articolo 5	Pubblicità sulla modalità d'uso degli impianti
Articolo 6	Gestione diretta
Articolo 7	Pianificazione attività
Articolo 8	Tipologia concessione
Articolo 9	Criteri per l'assegnazione
Articolo 10	Mancato accoglimento richieste di uso
Articolo 11	Convenzioni
Articolo 12	Uso pubblico sociale impianti
Articolo 13	Concessione d'uso
Articolo 14	Doveri del concessionario
Articolo 15	Manutenzione e gestione ordinaria
Articolo 16	Risarcimento danni
Articolo 17	Polizza assicurativa
Articolo 18	Decadenza e revoca della concessione di gestione
Articolo 19	Vigilanza e custodia impianti
Articolo 20	Deposito cauzionale
Articolo 21	Uso gratuito
Articolo 22	Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso
Articolo 23	Vigilanza durante le manifestazioni
Articolo 24	Rilascio copie
Articolo 25	Disposizioni finali

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero ad uso pubblico presenti sul territorio di Casaleto Spartano.

Art. 2 Uso e classificazione impianti

Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono destinati all'uso e gestione delle Federazioni CONI, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società sportive iscritte all'albo Comunale, delle Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali, culturali e privati cittadini. L'utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale provvedere alla classificazione e censimento dei singoli impianti ricadenti nel territorio comunale.

Art. 3 Tipologia gestione

Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione comunale.

La loro gestione può essere effettuata nelle seguenti modalità:

a) Gestione diretta

Si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'Amministrazione Comunale attraverso i propri uffici che si possono servire anche di persone esterne attraverso contratti di collaborazione previsti dalla normativa vigente in materia.

b) Gestione mista

Si definiscono impianti a gestione mista tutti quegli impianti gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale per un determinato periodo dell'anno e per il restante tempo, si affidano in gestione convenzionata a Società, Enti Sportivi o Privati.

c) Gestione convenzionata

Si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati totalmente in gestione a Società, Enti Sportivi o Privati.

Art. 4 Quadro delle competenze

In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:

a) Il Consiglio Comunale:

- individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in relazione al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;
- definisce le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi. Le tariffe saranno differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo, e in particolare, saranno più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro.

b) La Giunta Comunale:

- individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi.
- aggiorna annualmente le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi.
- Individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti.
- Nomina il responsabile per la gestione degli impianti nel caso di gestione diretta, che può essere scelto tra i dipendenti comunali, oppure esternamente con contratti previsti dalla normativa vigente in materia.

c) Il responsabile del competente settore dell'Amministrazione Comunale:

- provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi;
- provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli impianti sportivi;
- da attuazione a tutti gli obblighi prevenzionistici contenuti nella legge 5 marzo 1990 n. 46 "norme per la sicurezza degli impianti" e D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 417 "regolamento di attuazione della legge n. 46 del 5 marzo 1990, in materia di sicurezza di impianti;
- esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi del paese.
- Detiene il registro delle prenotazioni, provvede alla consegna dei bollettini per i versamenti e quantificazione degli stessi. Le prenotazioni devono essere effettuate specificando il giorno e gli orari di utilizzo, l'attività sportiva che si intende svolgere, i dati del richiedente e richiedendo copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- Provvede alle prenotazioni tramite modelli predisposti e fa sottoscrivere le dichiarazioni di assunzione di responsabilità circa eventuali danni arrecati alle strutture e ad eventuali infortuni che possono subire gli atleti durante gli orari di utilizzazione degli impianti;
- Deve vietare le prenotazioni di persone di età inferiore ai 18 anni;

d) Il responsabile per la gestione degli impianti presente nel caso di gestione diretta, che viene nominato dalla Giunta Comunale, ha i seguenti compiti:

- 1) Consulta il registro delle prenotazioni e si reca presso gli impianti sportivi durante gli orari in cui i richiedenti si sono prenotati;
- 2) Congiuntamente con il richiedente effettua un sopralluogo dei locali e delle varie componenti degli impianti, in modo da verificarne lo stato di fatto, sia prima che dopo l'utilizzo degli impianti;
- 3) Controlla che tutti gli accessori utilizzati dagli atleti siano conformi alle seguenti prescrizioni:
 - Si può giocare solo con scarpe di calcio a 5 o con suola stampata in gomma (13 tacchetti);

- È vietato l'accesso agli animali;
 - È vietato fumare e accendere qualsiasi tipo di fuoco, non si possono arrecare danni al manto erboso ed in generale sono vietati tutti quei comportamenti che possono arrecare danni alle strutture;
- 4) Deve vietare manomissioni ed utilizzi impropri di interruttori, impianti di irrigazione, illuminazione, valvole di sicurezza, centrali termiche, e locali riservati ai servizi tecnici, ecc.
- 5) Pulizia dei diversi locali, l'area esterna, il terreno da gioco e gli spalti;
- 6) Il responsabile ed in generale l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali oggetti e cose che vengono lasciati negli impianti dagli utilizzatori;
- 7) Deve provvedere al ritiro delle chiavi al momento della consultazione del registro, ed una volta terminati gli eventi sportivi nella giornata, consegnarle al Responsabile dell'Area.

Art 5 Pubblicità sulla modalità d'uso degli impianti

Tutto ciò che concerne l'assegnazione, l'eventuale diniego, i tariffari, gli orari d'uso, le manifestazioni e le gare e quant'altro riguarda l'utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza degli organismi interessati mediante affissione pubblica negli impianti sportivi comunali e negli altri spazi che il Comune utilizza per le pubbliche affissioni.

Art. 6 Gestione diretta

Qualora l'impianto sportivo comunale sia gestito direttamente dall'Amministrazione comunale, le società o gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa nel corso dell'anno ed ottenerne la concessione in uso, dovranno fare richiesta all'Amministrazione Comunale, unendo alla domanda un prospetto scritto indicante il genere di attività svolta ed un calendario di massima della stessa comprensivo dei turni di allenamento, nonché le manifestazioni collaterali da indire nel corso dell'anno.

Art. 7 Pianificazione attività

Nel caso in cui più Società Sportive o soggetti riconosciuti in riferimento all'art. 2, facciano richiesta di utilizzo dello stesso impianto, l'Amministrazione Comunale, potrà affidare l'impianto a più Società, specificando nel regolamento generale d'uso o nelle specifiche convenzioni tutte le clausole che regolano i rapporti tra l'Amministrazione e i sodalizi sportivi utilizzatori, dello stesso impianto. Nella pianificazione delle attività occorre sempre dare precedenza ai richiedenti e società sportive residenti sul territorio comunale.

Art. 8 Tipologia concessione

Gli impianti possono essere dati in uso per:

- a) manifestazioni sportive
- b) allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee
- c) manifestazioni di carattere diverso (spettacoli – convegni – congressi – mostre – cinema, ecc.) Le manifestazioni di cui al punto c) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 9 Criteri per l'assegnazione

Nei casi previsti dall'art. 8, si procederà a redigere una graduatoria dei richiedenti, dando la priorità nella scelta del concessionario agli operatori sportivi che sono residenti sul territorio comunale e che, già svolgono attività nella disciplina sportiva praticata nell'impianto e nell'ambito del territorio della circoscrizione interessata tenendo prioritariamente conto dei seguenti criteri:

- numeri degli atleti tesserati;
- anni di attività del sodalizio;
- livello campionati cui partecipa il sodalizio;
- risultati agonistici ottenuti;
- attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare.

Art. 10 Mancato accoglimento richieste di uso

L'eventuale mancato accoglimento delle richieste, agli interessati sarà comunicato con le relative motivazioni ai richiedenti.

Art. 11 Convenzioni

Qualora l'Amministrazione comunale rilasciasse la concessione in gestione la stessa dovrà essere completata da convenzioni le quali dovranno fare esplicito richiamo al presente regolamento, che formerà in ogni caso parte integrante e sostanziale delle stesse.

La convenzione avrà, comunque, la durata massima di un anno.

Art. 12 Uso pubblico sociale impianti

Per gli impianti dati in concessione sarà garantita all'Amministrazione Comunale che la gestione degli stessi sia finalizzata ad un uso pubblico-sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva.

Per uso pubblico sociale dell'impianto si intende che sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale o dal gestore una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani, le associazioni del volontariato nel settore della protezione civile relativamente alle esercitazioni connesse.

Art. 13 Concessione d'uso

Nel caso in cui l'impianto sportivo sia dato in concessione, l'uso dello stesso avrà il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.

Art. 14 Doveri del concessionario

Il Concessionario dovrà:

- a) utilizzare l'impianto per le finalità oggetto della concessione;
- b) non potrà consentire, per nessuno motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, l'uso totale o parziale degli impianti a terzi pena l'immediata decadenza della concessione, nonché sanzioni amministrative accessorie;
- c) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune e la circoscrizione proporranno di attuare, in accordo fra le parti, nel corso dell'anno;
- d) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune o da altri soggetti che comunque non avranno fine lucrativo;
- e) praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile, diversamente abili, anziani, associazioni del volontariato) indicate dall'Amministrazione Comunale;
- f) consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune, della circoscrizione e delle scuole che non posseggano impianti propri secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate.
- g) mettere a disposizione dei servizi sportivi comunali nelle giornate di sabato, domenica e festivi l'impianto per la programmazione di livello cittadino delle attività relative ai campionati ufficiali e per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale secondo accordi e programmi annuali assunti d'intesa fra le parti;
- h) concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da altri privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette ad una tariffa che sarà fissata con il provvedimento relativo alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi adottato dall'Amministrazione comunale.
- i) assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.)
- l) adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza elaborato dal titolare l'impianto.

Art. 15 Manutenzione e gestione ordinaria

Nel caso in cui la gestione degli impianti sia data in concessione, la manutenzione ordinaria sarà a carico del concessionario.

Il concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune e della Regione riterranno di effettuare. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto alla effettuazione dei lavori.

Il Concessionario inoltre dovrà presentare all'Amministrazione comunale e per conoscenza alla Commissione comunale allo sport, eventualmente costituita, relazione annuale sulla gestione dell'impianto e sulla attività sportiva svolta.

Art. 16 Risarcimento danni

Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, ed arrecato alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

Art. 17 Polizza assicurativa

L'Amministrazione Comunale, o chi ne abbia la concessione per la gestione, è comunque tenuta ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, e per la sicurezza delle strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque le persone ammesse nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature.

Detta polizza, da concordare con l'Amministrazione per la sua struttura ed i suoi valori, sarà riconosciuta idonea ed accettata dall'Organo Comunale competente prima della stipula della convenzione.

In caso di gestione in concessione, l'Amministrazione resta esclusa, dai danni a persone ed a cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti.

Art. 18 Decadenza e revoca della concessione di gestione

Il concessionario decade dalla concessione e non può concorrere all'assegnazione di impianti nei successivi anni, quando si verificano le condizioni seguenti:

1. morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsto dal tariffario;
2. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento;
3. inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
4. non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
5. danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati.

Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto.

In caso di rinuncia di spazi assegnati la società o l'ente rinunciatario darà comunicazione scritta agli uffici comunali di competenza i quali adotteranno la procedura sopraccitata.

In presenza di mancata comunicazione, alle società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti.

L'Amministrazione Comunale ha inoltre facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto.

Art. 19 Vigilanza e custodia impianti

La vigilanza degli impianti spetta al responsabile per la gestione. In tal caso il responsabile per la gestione provvederà alla consegna e vigilerà sulle modalità e limiti d'uso.

Ove l'impianto non abbia un proprio responsabile per la gestione, s'intende che l'utente dell'impianto - se non ha segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti - ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

Art. 20 Deposito cauzionale

Chiunque ottenga l'uso degli impianti sportivi dovrà versare all'Amministrazione comunale o all'Ente concessionario gestore responsabile di spesa, un deposito cauzionale, anche tramite polizza fideiussoria, a garanzia di eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto.

Art. 21 Uso gratuito

Le scuole, le associazioni di volontariato ed il Comune potranno ottenere l'uso dell'impianto per manifestazioni sportive gratuite senza il pagamento delle tariffe e dei depositi cauzionali previsti dal precedente articolo. Essi saranno però responsabili di eventuali danni arrecati.

Art. 22 Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso

L'Amministrazione Comunale o l'Ente concessionario gerente gli impianti sportivi non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.

Art. 23 Vigilanza durante le manifestazioni

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico. Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano le società dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

ART. 24 Rilascio copie

Il rilascio di copia del presente regolamento può essere richiesto, da ogni cittadino e da rappresentanti di Enti, Istituzioni e Associazioni, in osservanza di quanto disposto di Legge.

ART. 25 Disposizioni finali

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l'Amministrazione Comunale attenendosi alle disposizione di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso dandone comunicazione agli organismi interessati.